

**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
BASILICATA 2007/2013
REGOLAMENTO CE n.1698/05 e ss. mm. ii.**



**BANDO MISURA 311
Diversificazione in attività non agricole – Azioni A e B**

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013
Dipartimento Agricoltura Sviluppo RURale Economia Montana
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza
adg.psr@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it

INDICE

<i>Art. 1 - Premessa</i>	2
<i>Art. 2 - Riferimenti normativi</i>	2
<i>Art. 3 - Obiettivi delle azioni A e B del Bando</i>	3
<i>Art. 4 - Descrizione tecnica della Misura</i>	4
<i>Art. 5 - Beneficiari</i>	4
<i>Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari</i>	4
<i>Art. 7 - Localizzazione degli investimenti</i>	5
<i>Art. 8 - Tipologie di investimenti e spese ammissibili</i>	5
<i>Art. 9 - Spese non ammissibili</i>	6
<i>Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa</i>	7
<i>Art. 11 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto</i>	7
<i>Art. 12 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto</i>	8
<i>Art. 13 - Documentazione richiesta</i>	8
<i>Art. 14 - Criteri di selezione</i>	9
<i>Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione</i>	12
<i>Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto</i>	12
<i>Art. 17 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti</i>	12
<i>Art. 18 - Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli</i>	13
<i>Art. 19 - Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti</i>	14
<i>Art. 20 - Controlli e pagamenti</i>	14
<i>Art. 21 - Varianti e Proroghe</i>	17
<i>Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni</i>	18
<i>Art. 23 - Recesso degli impegni, rinuncia</i>	18
<i>Art. 24 - Cause di forza maggiore</i>	19
<i>Art. 25 - Responsabile del procedimento</i>	19
<i>Art. 26 - Informazione e pubblicità</i>	19
<i>Art. 27 - Disposizioni finali</i>	20
<i>Art. 28 Allegati</i>	20

Art. 1 - Premessa

Il presente Bando si riferisce alle Azioni A e B della Misura 3.1.1 “*Diversificazione in attività non agricole*” del PSR Basilicata 2007-2013.

La misura intende accrescere la fruibilità del territorio e le opportunità occupazionali dei territori rurali attraverso lo sviluppo ed il sostegno di attività non tradizionalmente agricole, che consentano di diversificare il reddito dell’azienda agricola ed attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare. La creazione di tali opportunità rappresenta un incentivo alla permanenza dei giovani, contribuendo a contenere i fenomeni di spopolamento e di emarginazione socio- economica delle aree rurali.

A tal fine sono previsti incentivi per il finanziamento di interventi all’interno delle aziende agricole di attività di agriturismo, mediante l’utilizzo di locali non più necessari alle attività agricole, da destinare ad alloggio e ristorazione, ad attività di divulgazione riguardanti il mondo rurale, ad attività sociali, ad attività artigianali tipiche del mondo rurale o che rischiano di estinguersi (lavorazione del legno, del ricamo, della sartoria, della ceramica, etc.). Ancora saranno concessi finanziamenti per attività ricreative, sportive e di soggiorno all’aria aperta attraverso la realizzazione di aree attrezzate per agri-campeggi, percorsi didattico-naturalistici e piccoli impianti sportivi funzionali al soggiorno temporaneo degli ospiti in azienda.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune ss.mm.ii;
- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Il Regolamento sostituisce ed abroga il Reg. CE n. 1975/2006 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011;
- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale;
- Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del

Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione n. C (2010) 1156 del 26/02/2010;
- D.G.R. n. 1345 del 20/09/2011 di presa d'atto della versione n.6 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013 a seguito delle modifiche approvate in procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 05/07/2011;
- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e ss.mm.ii.;
- Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi predisposto dal MIPAAF (ultima versione disponibile sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 www.basilicatapsr.it);
- Decreto condizionalità del MIPAAF n. 30125 del 22/12/2009 recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" ss.mm.ii.;
- DGR n. 519 del 12/04/2011 di approvazione delle nuove procedure attuative delle misure di investimento e delle misure connesse alla superficie del PSR 2007/2013, connessa alla Convenzione stipulata l'1 dicembre 2011 tra l'AGEA-OP, Regione Basilicata e ARBEA, in sostituzione delle procedure di cui alla DGR n. 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere sui bandi di successiva emanazione ss.mm.ii.;
- Legge 20/02/2006, n.96 "Disciplina dell'agriturismo" – (Gazzetta Ufficiale del 16/03/2006, n.63 - Serie generale);
- Legge Regionale n. 17 del 25.2.2005 "Agriturismo e Turismo Rurale";
- D.G.R. n. 1753 del 30.08.2005: Regolamento sull'Agriturismo attuativo della Legge Regionale n. 17 /2005;
- D.G.R. n. 1052 del 27/06/2008 "Istituzione dell'Elenco Regionale delle Fattorie didattiche" pubblicata sul BUR n. 29 del 16/07/2008, modificata dalla D.G.R. n. 822 del 05/05/2009 pubblicata sul BUR n. 25 del 01/06/2009.

Art. 3 - Obiettivi delle azioni A e B del Bando

Gli obiettivi specifici delle azioni sono:

- diversificare le fonti di reddito delle famiglie agricole;
- favorire la permanenza dei giovani componenti la famiglia agricola nel settore;
- accrescere l'attrattività dell'ambiente rurale come sede di investimenti e residenza;
- migliorare l'offerta turistica e la diffusione di attività di piccolo commercio e artigianato in ambito rurale;
- legare la coltivazione, l'allevamento e la trasformazione dei prodotti a servizi di utilità sociale.

Art. 4 - Descrizione tecnica della Misura

La Misura è articolata nelle seguenti linee d'azione:

Linea d'azione A - Investimenti in aziende agricole dedicate all'attività agrituristica;

Linea d'azione B – Investimenti in aziende agricole per la creazione e l'ampliamento di fattorie multifunzionali;

Linea d'azione C - Investimenti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia da fonti rinnovabili.

Con il presente bando vengono attivate le linee di azione A e B.

Art. 5 - Beneficiari

I beneficiari sono gli Imprenditori Agricoli singoli o associati e/o membri della famiglia agricola facenti capo all'impresa familiare.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti richiesti:

- Condurre l'azienda agricola;
- Costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/1999, e validarlo. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e la relativa validazione devono essere fatte prima della compilazione della domanda, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) accreditati da AGEA, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati, o presso l'Organismo Pagatore, come definito nel Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'O.P. (Versione 1.1).
- Essere soggetto affidabile secondo quanto disposto dall'art. 24 lett. e) del Reg. CE 65/2011 e dalla DGR 519/2011¹.
- Compilare la domanda di aiuto in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN.
- Il beneficiario dell'**Azione A** deve risultare in regola con la regolamentazione regionale vigente in materia di agriturismo² (L.R. n. 17 del 25 febbraio 2005 e Regolamento attuativo regionale) e dimostrare, solo per le aziende agricole che abbiano alla data di scadenza del presente bando almeno due anni di esercizio dell'attività agrituristica autorizzata, un volume d'affari, calcolato come media aritmetica degli ultimi tre anni di attività superiore a:
 - 2.000,00 Euro per le aziende autorizzate ad esercitare solo l'attività di pernottamento;

¹ E' da intendersi inaffidabile, il soggetto per il quale, relativamente ad operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore. Non sono infine da considerare inaffidabili le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 3-2-1993, n°29.

² Si considera in regola con la regolamentazione regionale vigente in materia di agriturismo colui che risulta già regolarmente iscritto nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici o colui che abbia prodotto istanza di iscrizione o conferma di iscrizione (LR 17/2005, art. 32 comma 2; DGR 30/08/2005 n°1753 art. 14) all'Elenco Regionale degli Operatori agrituristici, completa della documentazione richiesta, in data non posteriore alla domanda di aiuto.

- 5.000,00 Euro per le aziende autorizzate ad esercitare solo l'attività di ristorazione;
- 7.000,00 Euro per le aziende autorizzate ad esercitare sia l'attività di ristorazione che quella di pernottamento.

Per le aziende agrituristiche con meno di tre anni di attività la media verrà determinata in base al periodo di effettivo esercizio di attività.

Gli interventi della linea di **Azione B**, limitatamente alle attività di inclusione sociale, devono dimostrare coerenza e conformità con la programmazione socio assistenziale dell'area territoriale di riferimento (**Ambiti Socio Territoriali**).

E', tuttavia, prevista l'esclusione della concessione dell'aiuto ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresе in difficoltà.

Art. 7 - Localizzazione degli investimenti

Macro-aree D1 (Aree ad agricoltura con modelli organizzativi più avanzati) e D2 (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo).

Nella macro area B gli interventi saranno residuali e riservati esclusivamente alle aziende agricole che presentano svantaggi strutturali che ne limitano la competitività per quanto riguarda l'attività agricola.

Art. 8 - Tipologie di investimenti e spese ammissibili

AZIONE A Investimenti in aziende agricole dedicate all'attività agriturbistica (compresi gli arredi)";
SOTTOAZIONE A1

Il recupero, l'adeguamento e la valorizzazione di fabbricati registrati al catasto, già al servizio dell'azienda agricola, da destinare alla ricezione ed ospitalità;

SOTTOAZIONE A2

Acquisto di arredi e attrezzature, anche informatiche, funzionali alle attività agrituristiche da svolgere;

SOTTOAZIONE A3

Agri-campeggi; allestimento di musei di arte contadina; sistemazione esterna di superfici aziendali; percorsi attrezzati per attività di ippoturismo, venatorie e attività escursionistiche in genere all'interno dell'azienda agricola; impianti sportivi funzionali al soggiorno temporaneo degli ospiti in azienda; piccoli laboratori per la manipolazione e trasformazione dei prodotti aziendali in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, dispense, sale di esposizione, degustazione e vendita dei prodotti aziendali; laboratori polifunzionali per consentire lo svolgimento di attività didattiche, culturali, ricreative, di artigianato rurale; realizzazione di brochure e materiale promozionale espositivo dell'azienda agriturbistica.

AZIONE B "Investimenti in aziende agricole per la creazione e l'ampliamento di fattorie multifunzionali"

SOTTOAZIONE B1

Il recupero, l'adeguamento e la valorizzazione di fabbricati registrati al catasto, già al servizio dell'azienda agricola, da destinare alla realizzazione di fattorie multifunzionali (sociali, didattiche, ricreative), finalizzate all'inclusione sociale di persone con disabilità, anziani, lavoratori extracomunitari, e alle attività di assistenza ai bambini in età prescolare, ad attività funzionali allo sviluppo di servizi di piccolo commercio, artigianato locale (non agricolo) e turistico.

SOTTOAZIONE B2

Acquisto di arredi e attrezzature, anche informatiche, funzionali alle attività da svolgere.

Sono altresì ammissibili per entrambe le linee di azione spese per:

- Segnaletica (Spesa massima ammissibile € 3.000,00);
- Ottemperare all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, (Le spese di cui al presente obbligo non possono eccedere l'importo di € 200).

Sono infine ammissibili **le spese generali** direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione ed esecuzione quali:

- a) Spese legate alla tenuta del conto corrente dedicato (obbligatorio) e ad eventuali garanzie fideiussorie sino ad un massimo dello 0,5 % del valore totale dell'investimento;
- b) Spese per onorari di professionisti iscritti ai rispettivi Ordini/Collegi per spese di progettazione, D. L., consulenze specialistiche (consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, ecc.), e sino ad un massimo del 6,5% del valore totale dell'investimento;
- c) Spese generali relative all'acquisto di arredi e attrezzature legate all'investimento, sino ad un massimo del 3,5% del valore dell'acquisto;
- d) Consulenze per la creazione ed implementazione di siti internet e per la realizzazione di dispense e strumentazione didattica sino ad un massimo del 1,5% del valore totale dell'investimento.

Potranno essere ammessi, **lavori in economia diretta**, realizzati dai beneficiari o loro familiari, purché in possesso di posizione INPS ed in regola con i versamenti contributivi.

Le suddette spese saranno ammesse a condizione che risultino strettamente funzionali al progetto, che siano comprese nel prezzario regionale vigente e che il **soggetto interessato** fornisca una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attesti:

- I. che le attività sono compatibili con strutture e mezzi tecnici in dotazione;
- II. che le attività sono compatibili con le capacità professionali e condizioni di base (es. adeguata professionalità, abilitazione all'uso ed alla guida dei mezzi, copertura assicurativa, ecc.) e che i lavori siano eseguibili nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08);

L'imputazione di tali spese avverrà mediante un prospetto (ore/giornate-uomo), vidimato da un tecnico abilitato.

Il valore deve essere determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e dei salari medi giornalieri calcolati per ogni Provincia.

L'importo dei lavori in economia non potrà essere in alcun modo superiore alla quota a carico del richiedente sul totale delle spese ammissibili ad intervento ultimato. I materiali andranno comunque fatturati.

Art. 9 - Spese non ammissibili

Sono escluse spese di acquisto di terreni e fabbricati, di animali, nonché spese relative a interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e dei servizi.

Non sono altresì ammissibili le seguenti spese:

- Imposta sul valore aggiunto (IVA);
- Interessi passivi;

- Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato;
- Investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato.

Non saranno inoltre ammissibili spese di qualsiasi natura:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;
- non verificabili e controllabili;
- non legittime e contabilizzate.

Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese:

- devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione **delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa** (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc.), solo se effettuate **entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto**;
- devono essere riferite ad investimenti non ultimati prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal RdM. Nel caso di investimenti **materiali** relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

Art. 11 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto

Le risorse finanziarie, attivate con il presente bando sono pari ad Euro 3.600.000,00.

Il 60% di tali risorse è destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'azione A ed il restante 40% è destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'azione B.

Ove le risorse finanziarie di una delle due azioni non dovessero essere sufficienti a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili della medesima azione, ci si potrà avvalere di eventuali somme residuali rivenienti dall'altra azione.

L'aiuto sarà erogato sottoforma di contributo in conto capitale.

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa massima ammissibile, nell'ambito della vigente disciplina degli aiuti "*de minimis*" ai sensi del Reg. (CE) 1998/2006 (GU L.379 del 28/12/06).

Laddove si rendessero disponibili risorse finanziarie in conseguenza di economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria, tali risorse sono utilizzate per il finanziamento di altre operazioni, secondo l'ordine della medesima graduatoria, dando priorità all'operazione collocata nella prima posizione utile della graduatoria, se non finanziata per intero. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive, attribuite al cofinanziamento degli investimenti di cui al presente Bando, saranno utilizzate con successivi atti, con le modalità delle economie di cui sopra.

Art. 12 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

La domanda di aiuto andrà compilata in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN³, entro e non oltre **60 (sessanta) giorni consecutivi** a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURB del presente bando e potrà avvenire:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP, previo conferimento di un mandato;
- b. per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione, in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

Al fine di evitare criticità operative le procedure di accreditamento saranno sospese quindici giorni prima della data di chiusura del Bando.

La trasmissione cartacea della domanda di aiuto, completa di tutta la documentazione di cui al successivo articolo 13, dovrà avvenire **entro 60 (sessanta) giorni consecutivi** a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURB del presente bando. **Solo per le istanze inserite nel portale gli ultimi due giorni utili**, sarà possibile inviare la domanda in formato cartaceo, completa come sopra, entro e non oltre **i 3 (tre) giorni immediatamente successivi alla data di scadenza**. La domanda in formato cartaceo e i relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente in plico chiuso, per il tramite di Poste Italiane o Corriere/Poste private autorizzate, a mezzo raccomandata AR o altro strumento postale equivalente⁴ (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

*Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale
Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA*

Il plico contenente l'istanza dovrà riportare, oltre alle generalità del mittente, la seguente dicitura:

“BANDO MISURA 311 AZIONI A e B - PSR BASILICATA 2007-2013. NON APRIRE”

Art. 13 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea **in triplice copia**, consiste in:

1. Copia cartacea della domanda generata dal portale SIAN firmata in originale;
2. Fotocopia del documento d'identità leggibile ed in corso di validità;
3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
4. Documentazione inerente la conduzione delle particelle dell'azienda agricola oggetto dell'intervento⁵;
5. Dichiarazione di “soggetto affidabile”;
6. Dichiarazione del Legale rappresentante o titolare dell'impresa di non aver ricevuto aiuti in regime di “*de minimis*” nell'ultimo triennio, o indicazione delle somme ricevute in forza del medesimo “*de minimis*” nell'ultimo triennio;

³ Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/1999, e la sua relativa validazione. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta prima della compilazione della domanda, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) accreditati da AGEA, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati, o presso l'Organismo Pagatore.

⁴ inteso come sistema che preveda comunque un avviso di ricevimento.

⁵ Nel caso di proprietà: atto di proprietà (successione, donazione, acquisto...);

Nel caso di affitto: contratto di durata residua non inferiore ad anni dieci regolarmente registrato, come per legge, e autorizzazione del proprietario ad eseguire le opere previste per lo svolgimento delle attività di agriturismo e/o di fattorie multifunzionali.

7. Solo per le istanze dell’Azione A - Piano aziendale, redatto secondo le indicazioni dell’Allegato 1. Il Piano aziendale dovrà essere redatto, firmato e timbrato, in ciascuna pagina, da un tecnico abilitato. Qualora il richiedente possenga l’abilitazione potrà elaborare il piano in prima persona. I tecnici abilitati sono: Dottori in Scienze agrarie e Dottori Forestali, Agrotecnici e Periti agrari;
8. Elaborati tecnico – grafici (planimetria, piante prospetti e sezioni, particolari costruttivi,) circa gli investimenti (solo per le istanze ammesse e finanziabili);
9. Computo metrico estimativo, secondo il prezzario regionale in vigore alla data di pubblicazione del bando sul BURB (solo per le istanze ammesse e finanziabili);
10. Tre preventivi di spesa in duplice copia, per il materiale non riportato dal prezzario regionale. Se per ragioni oggettive, purché si fornisca una relazione circa le motivazioni e la congruità del costo, firmata da tecnico abilitato e contro – firmata dal proponente, non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo preventivo;
11. Planimetria aziendale con l’indicazione delle colture praticate, degli investimenti previsti e dei fabbricati esistenti a firma di tecnico abilitato;
12. Relazione tecnica che descriva in modo dettagliato l’ordinamento colturale praticato e quello futuro, gli interventi che si intendono eseguire e la/le azioni che si intende/intendono attivare con relativo quadro economico;
13. Documentazione fotografica dello stato di fatto dei fabbricati e dei luoghi interessati all’intervento;
14. Dichiarazioni IVA o altra documentazione probante. (Solo per i beneficiari dell’Azione A, in particolare aziende agrituristiche autorizzate all’attività con anzianità non inferiore ai due anni).
15. Schema di sintesi per le eventuali spese in economia, come disciplinate dall’art. 8 del bando, a firma di tecnico abilitato e Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario, di cui al medesimo art. 8 del Bando;
16. Visure catastali aggiornate.

Art. 14 - Criteri di selezione

Le proposte progettuali potranno ottenere un massimo di 100 (cento) punti.

Saranno finanziate le istanze fino a concorso delle risorse assegnate ad ogni singola linea d’Azione.

Criterio	Valore attribuibile	
<i>Azione A) Investimenti in aziende agricole dedicate all’attività agrituristiche</i>	<i>Beneficiario con età inferiore a 40 anni/donna</i>	<i>Max10</i>
	<i>Investimenti finalizzati all’ampliamento della gamma dei servizi offerti e/o dell’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione</i>	<i>Max15</i>
	<i>Beneficiario che non ha usufruito di contributi a titolo della Misura IV 9 del POR 2000-2006</i>	<i>10</i>
	<i>Localizzazione macroarea D1 e D2</i>	<i>50</i>
	<i>Progetti che consentono un incremento occupazionale e/o</i>	<i>Max10</i>

	<i>incremento di numero ore lavorative</i>	
	<i>Combinazione con azione C della stessa misura</i>	5
<i>Azione B) Investimenti in aziende agricole per la creazione e l'ampliamento di fattorie multifunzionali</i>	<i>Beneficiario con età inferiore a 40 anni/donna</i>	Max5
	<i>Progetto di fattoria sociale o di fattoria didattica</i>	10
	<i>Investimenti comprensivi dell'introduzione/ampliamento dell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione</i>	10
	<i>Localizzazione macroarea D1 e D2</i>	50
	<i>Progetti che consentono un incremento occupazionale e/o incremento di numero ore lavorative</i>	Max10
	<i>Combinazione con azione C della stessa misura</i>	15

Azione A

a) *Beneficiario con età inferiore a 40 anni/donna:*

- Beneficiario donna: punti 10;
- Beneficiario con età inferiore ad anni 30: punti 10;
- Beneficiario con età maggiore o uguale ad anni 30 ed inferiore ad anni 35: punti 6;
- Beneficiario con età maggiore o uguale ad anni 35 ed inferiore ad anni 40: punti 3.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di soggetti con personalità giuridica tali requisiti devono essere garantiti dal almeno il 60% dei soci.

b) *Investimenti finalizzati all'ampliamento della gamma dei servizi offerti e/o dell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione:*

- Per ogni servizio in più rispetto a quelli già offerti verranno attribuiti 4 (quattro) punti, sino a un massimo di punti 12;
- Per l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione verranno attribuiti 3 (tre) punti.

Le attività oggetto di ampliamento dei servizi che danno diritto all'attribuzione del punteggio sono: ospitalità, ristorazione, agri-campeggio e fattorie didattiche o sociali. Rientrano in quest'ambito oltre all'ampliamento dei servizi già offerti dall'imprenditore singolo o associato lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, il supporto e la gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione computerizzati.

c) *Beneficiario che non ha usufruito di contributi a titolo della Misura IV 9 del POR 2000-2006:*

- Esistenza del requisito: punti 10;
- Assenza del requisito: punti 0.

Tale punteggio sarà attribuito a seguito di verifica effettuata dall'Ufficio competente.

d) *Localizzazione macroarea D1 e D2:*

- Esistenza del requisito: punti 50;

- Assenza del requisito: punti 0.

e) *Progetti che consentono un incremento occupazionale e/o incremento di numero ore lavorative:*

- Punti 5 per ogni unità intera da occupare per un max di 10 punti. Nel calcolo potranno essere considerate le frazioni di unità (ore) occupate e le rispettive frazioni di punteggio.

*Si fa riferimento esclusivamente a progetti che **comportano un incremento delle ore lavorative rispetto alla situazione originaria desumibile dalla Relazione tecnica di cui al punto 12 dell'art 13.***

f) *Combinazione con azione C della stessa misura:*

- Esistenza del requisito: punti 5;
- assenza del requisito: punti 0.

Azione B

a) *Beneficiario con età inferiore a 40 anni/donna:*

- Beneficiario donna: punti 5;
- Beneficiario con età inferiore ad anni 30: punti 5;
- Beneficiario con età maggiore o uguale ad anni 30 ed inferiore ad anni 35: punti 2;
- Beneficiario con età maggiore o uguale ad anni 35 ed inferiore ad anni 40: punti 1.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di soggetti con personalità giuridica tali requisiti devono essere garantiti dal almeno il 60% dei soci.

b) *Progetto di fattoria sociale o di fattoria didattica:*

- Esistenza del requisito: punti 10;
- Assenza del requisito: punti 0.

Tale criterio è desumibile dal piano aziendale.

c) *Investimenti comprensivi dell'introduzione/ampliamento dell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione:*

- Esistenza del requisito: punti 10;
- Assenza del requisito: punti 0.

Rientrano in quest'ambito lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, il supporto e la gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione computerizzati.

d) *Localizzazione macroarea D1 e D2:*

- Esistenza del requisito: punti 10;
- Assenza del requisito: punti 0.

e) *Progetti che consentono un incremento occupazionale e/o incremento di numero ore lavorative:*

- Punti 5 per ogni unità intera da occupare per un max di 10 punti. Nel calcolo potranno essere considerate le frazioni di unità (ore) occupate e le rispettive frazioni di punteggio.

*Si fa riferimento esclusivamente a progetti che **comportano un incremento delle ore lavorative rispetto alla situazione originaria desumibile dalla Relazione tecnica di cui al punto 12 dell'art 13.***

f) *Combinazione con azione C della stessa misura:*

- Esistenza del requisito: punti 5;
- assenza del requisito: punti 0.

Per le istanze relative ad entrambe le Azioni il punteggio assegnato sarà attribuito in modo proporzionale all'entità finanziaria ammissibile.

In caso di parità di punteggio, ha priorità la domanda presentata dal soggetto richiedente più giovane; qualora permanga ancora la parità di punteggio, ha priorità la domanda che prevede la dimensione economica maggiore degli investimenti.

Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'investimento finanziato, ovvero ad altra data definita da eventuali vincoli e/o impegni assunti. Se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la perdita di detti requisiti determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione

Saranno escluse le domande di aiuto che non soddisfino i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 6 del Bando.

Saranno, inoltre, esclusi i plichi pervenuti aperti, non integri o comunque non conformi a quanto prescritto all'art. 12.

Le motivazioni di esclusione risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi delle domande non ammesse/escluse.

Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto

Il processo di istruttoria, valutazione e selezione è a cura del Responsabile di Misura, nel rispetto delle disposizioni definite nelle procedure attuative delle misure di investimento di cui alla DGR 519 del 12/04/2011, pubblicata sul BUR n. 11 del 16/04/2011 e consultabile sul sito www.basilicatapsr.it nella sezione documenti ufficiali.

Per ogni singola azione, saranno approvati i seguenti elenchi:

- A. Elenco delle domande di aiuto presentate;
- B. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili;
- C. Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
- D. Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

Per le istanze a valere su entrambe le azioni, queste saranno ascritte agli elenchi relativi all'azione prevalente per entità finanziaria ammissibile e le risorse finanziarie saranno assegnate in modo proporzionale all'entità finanziaria stabilita per ciascuna azione.

Art. 17 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

La Giunta regionale approva le graduatorie riferite al Bando di Misura, che saranno pubblicate con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione dei Bandi.

Entro **30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie**, i soggetti proponenti non soddisfatti presentano *istanza di ricorso* nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie avverrà con pubblicazione sul BURB e varrà anche come notifica degli esiti per i beneficiari

A seguito della presentazione dei ricorsi, ed entro 15 giorni dalla loro ricezione, il Responsabile di Misura li esamina, procedendo alla eventuale rettifica della precedente istruttoria.

I beneficiari delle domande d aiuto ammesse e finanziabili dovranno produrre entro i successivi 60gg la documentazione di cui ai punti 8 e 9 dell'art.13.

Il Responsabile di Misura provvede alla chiusura definitiva dell'istruttoria, con la definizione dei nuovi elenchi che saranno approvati in via definitiva dalla Giunta regionale.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il Responsabile di Misura provvede alle comunicazioni conclusive ai soggetti proponenti ammessi, con la trasmissione del provvedimento di concessione del contributo, che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario, che deve avvenire nei successivi **10 giorni** dalla data di ricezione.

Art. 18 - Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli

I Beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a fornire tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio e della valutazione del PSR Basilicata 2007 – 2013;
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a costituire o aggiornare il fascicolo unico aziendale;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore e per i pagamenti relativi all'investimento cofinanziato e da utilizzare anche per l'accesso ad ulteriori misure di investimento;
- a rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti del progetto indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto;
- a raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale, entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B. U. R. della graduatoria definitiva, fatto salvo i casi di forza maggiore;
- a rispettare gli obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005), nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili.
- a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenute e quietanzate, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre sull'intera documentazione di spesa, la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse III; Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole"; Azione A e/o B; Titolo dell'operazione: _____";
- a comunicare al RdM, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi dell'operazione ammessa a cofinanziamento dalla pertinente Misura del PSR, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a tre anni dalla data di chiusura del PSR;

- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'Allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
- a restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute ammissibili, maggiorate degli interessi legali;
- a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Altri obblighi a carico del Beneficiario, saranno precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal Responsabile di Misura successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione.

Art. 19 - Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti

Il Beneficiario invia la comunicazione di inizio attività/lavori all'OP, e per conoscenza al RdM, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, chiedendo eventualmente l'erogazione dell'anticipazione sul contributo concesso.

Per ogni avanzamento di attività, cui corrisponde una richiesta di erogazione finanziaria, con esclusione della richiesta di anticipazione, i Beneficiari dovranno presentare all'OP:

1. la domanda di pagamento;
2. la documentazione probatoria della spesa effettivamente sostenuta, comprendente:
 - un rendiconto dettagliato (per voce) della spesa sostenuta e dei pagamenti effettuati;
 - copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente)
 - i relativi titoli di pagamento.

I **pagamenti** dei Beneficiari devono essere effettuati attraverso bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno bancario non trasferibile, bollettino e vaglia postale.

Non è ammesso il pagamento attraverso dazione diretta di moneta, salvo i soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa se ammissibile, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso.

Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

I Beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti avente forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, è riportata la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse III; Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole"; Azione A e/o B; Titolo dell'operazione: _____"

Art. 20 - Controlli e pagamenti

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell'investimento. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore con il Manuale delle Procedure dei controlli.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nel rispetto delle procedure adottate dall'OP, il contributo sarà erogato al beneficiario in più soluzioni:

A) la prima quota, nella misura del 20% del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa stipulata da banche ed imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 del D. lgs. 385/93 (consultabile rivolgendosi alla stessa o tramite il sito www.bancaditalia.it), redatta coerentemente con lo schema approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997, di importo pari alla somma da erogare, maggiorata del 10%, e di durata definita nel provvedimento di concessione

B) successive quote possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori a € 40.000 per ciascun SAL, e tali che la somma complessivamente erogata non superi l'80% del contributo concedibile;

C) l'ultima quota è erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed accertamento della spesa ammessa.

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a trasmettere, unitamente alla relativa domanda di pagamento ed al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il nulla-osta ai fini della certificazione antimafia se necessario, la seguente documentazione:

Per la richiesta di **anticipazione**:

- A. la polizza fideiussoria, stipulata secondo la procedura informatizzata messa a disposizione dall' Organismo Pagatore sul portale SIAN ;
- B. dichiarazione d'inizio dell'investimento;
- C. concessione edilizia o SCIA se presenti opere murarie;
- D. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di solo acquisto);
- E. copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli statici
- F. tutte le altre autorizzazioni previste per legge
- G. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Per la richiesta di **SAL**:

- A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità della contabilità dei lavori eseguiti;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite ad ogni singolo SAL;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, per ogni singolo SAL, tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;

Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà, inoltre, essere corredata di:

- E. concessione edilizia o SCIA se presenti opere murarie;
- F. dichiarazione di avvio del progetto;
- G. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- H. copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli statici;
- I. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di solo acquisto);
- J. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di **Saldo finale**:

- A. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR Basilicata 2007-2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;
 - per le opere murarie, se presenti:
- E. concessione edilizia o SCIA nel caso non vi sia stata richiesta di anticipazione o SAL;
- F. attestazione relativa al deposito dei calcoli statici per lavori in cemento armato, presso il Dipartimento "Infrastruttura e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza;
- G. certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;
- H. certificato di agibilità, e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente;
- I. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di natura commerciale)/Autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica;
- J. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente regolari;
- I. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- L. dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati tecnici;
- N dichiarazione del titolare o del legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta le vigenti norme ambientali.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui se ne riscontri la necessità.

Art. 21 - Varianti e Proroghe

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali del progetto ammesso.

E' da considerare variante in corso d'opera ogni cambiamento che comporta una modifica del progetto originariamente approvato e, più in particolare:

- modifiche tecniche alle operazioni approvate;
- modifiche del quadro economico originario.

Ogni variante deve essere preventivamente richiesta dal Beneficiario al Responsabile di Misura (ed inoltrata per conoscenza all'Organismo Pagatore), per lo svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria per la concessione di varianti tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi ai cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche della cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, così come disciplinati dal precedente art. 19.

Possono essere concesse varianti a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Ove concessa, una variante non può, in ogni caso, comportare un aumento del contributo originariamente concesso. Eventuali maggiori spese, pertanto, rimangono ad esclusivo carico del Beneficiario.

In linea generale, sono possibili solo varianti nel limite massimo del 20% del costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica in diminuzione del punteggio attribuibile e tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non è oggetto di variante il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'investimento, se rientranti nel limite del 20%.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10% in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Non sono considerate, altresì, varianti i casi di aumento dei prezzi di mercato, di cambio di fornitore e/o della marca della macchina o dell'attrezzatura, anche in riferimento alla sostituzione di macchinari ed attrezzature diventate nel frattempo obsolete, che determinano variazioni non superiori al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La eventuale maggiore spesa derivante dai suddetti casi, pertanto, rimane a carico esclusivo del Beneficiario.

Qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 5% del costo totale dell'investimento ammesso, il Beneficiario, previa opportuna giustificazione tecnica e relativa comunicazione al Responsabile di Misura, può procedere alla realizzazione di tali modificazioni, che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi, come già anticipato, le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile di Misura con apposito provvedimento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del Beneficiario.

In ogni caso, la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, purché l'investimento realizzato conservi la sua funzionalità. In tale caso, quindi, sono riconosciute solo le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Nel caso in cui l'investimento realizzato non conservi la funzionalità a seguito di variante, invece, si procederà alla revoca totale del contributo concesso.

Rispetto a quanto previsto nel provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dal Beneficiario, durante l'attuazione dell'investimento ammesso a cofinanziamento, potrebbero rendersi necessarie proroghe dei termini per l'avvio e/o la conclusione dell'operazione.

Pur dovendosi attenere alla data prevista nei provvedimenti di concessione, tuttavia può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario.

Le proroghe devono essere preventivamente richieste al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

Il Responsabile di Misura concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

La concessione della proroga, comunque ad insindacabile discrezione del Responsabile di Misura, non può prevedere una durata superiore al termine utile per l'applicazione del disimpegno automatico.

Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di controllo in loco, sia che si tratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione dagli stessi, e, se del caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate, secondo le disposizioni vigenti adottate da AGEA-OP con il Manuale delle procedure e dei controlli, cui si rinvia.

Art. 23 - Recesso degli impegni, rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali così come previsto dal Manuale delle procedure AGEA.

Art. 24 - Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da** *certificato di morte*;
- b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da** eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;
- c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da** provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie dell'azienda, **comprovato da** provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali**, **comprovata da** denuncia alle forze dell'ordine.

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso o di incapacità di lunga durata del beneficiario) al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento, ai sensi dell'art. 33 par. 2 del Reg. (CE) n. 963/03.

Qualora intervengano cause di forza maggiore di cui ai precedenti lettera a) Decesso del beneficiario, e lettera b) Incapacità professionale di lunga durata, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'assetto proprietario, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 25 - Responsabile del procedimento

Sarà individuato successivamente dal Responsabile di Misura.

Art. 26 - Informazione e pubblicità

Tutti gli atti collegati al Bando di Misura, incluse le informazioni relative all'elenco dei beneficiari, saranno pubblicati sui seguenti siti:

- sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it),
- sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it),
- sito web di ARBEA (www.arbea.basilicata.it),
- sito web del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (www.politicheagricole.gov.it).

I beneficiari della presente Misura sono tenuti ad assumere opportune azioni in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'Art. 76 del Reg. CE 1698/2005 e dell'Art. 58 del Reg. CE 1974/2006.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti materiali, il Beneficiario è tenuto a:

- ✓ affiggere una targa informativa per gli investimenti di costo complessivo **superiore a euro 50.000,00**;
- ✓ affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo **superiore ad euro 500.000,00**.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06, anche in relazione all'utilizzo del logo dell'Unione Europea.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, in particolare alle Procedure attuative delle Misure di Investimento di cui alla DGR n. 519/2011, che fanno parte integrale e sostanziale del presente Bando.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione dell'atto di concessione del contributo sarà devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intenderanno ricorrere all'arbitrato potranno presentare apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it. Per le controversie non riconducibili al giudizio arbitrale ex D.M. 20/12/2006 sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, in particolare alle Procedure attuative delle Misure di Investimento di cui alla DGR n. 519/2011 ss.mm.ii, che fanno parte integrale e sostanziale del presente Bando.

Art. 28 Allegati

ALLEGATO 1: Piano Aziendale

Vedi file Excel

ALLEGATO 2: Aree rurali PSR Basilicata 2007/2013

ALLEGATO 2: Aree Rurali PSR Basilicata 2007/2013



Area D1 e D2

Area B